

16.11.2023

A9-0319/488

Emendamento 488
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV *e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari*, salvo se il modello dell'imballaggio è *soggetto* a indicazioni geografiche di origine *protette* a norma della legislazione dell'Unione.

2. Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV, salvo se il modello dell'imballaggio *e/o il prodotto imballato sono soggetti* a indicazioni geografiche di origine a norma della legislazione dell'Unione *o sono oggetto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale*.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/489

Emendamento 489

Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini

a nome del gruppo ECR

Relazione

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

Emendamento

1. ***Entro il 31 gennaio 2030***, gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/490

Emendamento 490
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, **punto 3**, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, **punti 3 e 4**, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/491

Emendamento 491
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, **punto 3**, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/492

Emendamento 492
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Inoltre, gli operatori economici sono esentati dalle prescrizioni del presente articolo se, sulla base di una valutazione del ciclo di vita certificata da terzi, i formati di cui all'allegato V offrono un risultato ambientale complessivo migliore in linea con l'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE o se debitamente giustificato da preoccupazioni relative alla salute pubblica, all'igiene alimentare e alla sicurezza alimentare.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/493

Emendamento 493

Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini

a nome del gruppo ECR

Relazione

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 14 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rientravano nella definizione di microimpresa conformemente alle norme di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione applicabile al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

(b) rientravano nella definizione di microimpresa conformemente alle norme di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione applicabile al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]; *o*

Or. en

16.11.2023

A9-0319/494

Emendamento 494
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 14 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) hanno operato in uno Stato membro in cui il tasso di raccolta differenziata di un imballaggio, comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), è superiore all'85 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro nell'anno civile 2027 o in qualsiasi anno civile successivo. Per gli imballaggi soggetti all'obbligo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, tale esenzione può essere altrimenti basata sulla comunicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera c).

Se da tale comunicazione risulta che il tasso di raccolta differenziata del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisce il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/495

Emendamento 495
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili;

Emendamento

(e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili ***ed essendo conforme alla norma dell'Unione in materia di compostaggio non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici;***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la conformità alla norma EN 13432, quale aggiornata (cfr. articolo 8, paragrafo 5 bis), o ad eventuali nuove norme garantisce l'assenza di problemi nel flusso di rifiuti organici.

16.11.2023

A9-0319/496

Emendamento 496
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.

Emendamento

(f) il loro utilizzo, *per quanto riguarda le applicazioni a contatto con gli alimenti da trattare con flussi di rifiuti organici*, non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/497

Emendamento 497
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
a nome del gruppo ECR

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte I – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Funzionalità dell'imballaggio: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità, compresi i criteri per l'accettazione dei prodotti da parte dei consumatori. L'accettazione da parte dei consumatori comporta una combinazione di caratteristiche di attrattività visiva percepita e/o di facilità d'uso percepita che permettano ai consumatori di prendere decisioni di acquisto libere. Sono rispettati gli elementi di progettazione necessari per indicare il riconoscimento distintivo del prodotto, i diritti di proprietà intellettuale o le indicazioni geografiche di origine a norma della legislazione dell'Unione.

Or. en